

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 8.50.3/2021

Cggetta: **[ID: 7423] Comuni di Candela (FG), Deliceto (FG) e Ascoli Satriano (FG) -** Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 23,48 MW unito alle relative opere di connessione alla RTN, ed integrato da un sistema di accumulo di energia da 10MW, da realizzarsi nei Comuni di Candela, Deliceto e Ascoli Satriano (FG).

Procedimento Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii.

Proponente: Blusolar Castelfrentano S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura udem@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE <u>COMPNIEC@PEC.mite.gov.it</u>

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

> Alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Foggia Settore Assetto Territorio Ambiente protocollo@cert.provincia.foggia.it

Al Comune di Candela comune.candela.fg@halleycert.it

Al Comune di Deliceto protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it

Al Comune di Ascoli Satriano protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

Alla Società Blusolar Castelfrentano S.r.l. blusolarcastelfrentano@legpec.it



PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale":

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013 https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n.83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

MINISTERO
DELLA
MIC CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

T 26/07/2023

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11.07.2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità". (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

DELLA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MINISTERO

W

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il decreto ministeriale del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNNR,

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

£ 26/07/2023

fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.»;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 24-02-2023), recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

PREMESSO che la Società Blusolar Castelfrentano S.r.l., con nota del 02/08/2021, acquisita al prot. n. 26894 del 5/08/2021 dalla Direzione generale ABAP, e successivamente perfezionata con nota acquisita al prot. 1323 del 17/01/2022, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA per il "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 23,48 MW unito alle relative opere di connessione alla RTN, ed integrato da un sistema di accumulo di energia da 10 MW, da realizzarsi nei Comuni di Candela (FG), Deliceto (FG) e Ascoli Satriano (FG)" nonché dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- successivamente integrati anche con l'autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota n. 16257 del 10/02/2022, ha avviato il procedimento con la comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pubblicato la documentazione presentata dalla Società Blusolar Castelfrentano S.r.l., per la consultazione sul sito web del MASE https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8061/11854;

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. 6805 del 22/02/2023, ha trasmesso la comunicazione in merito alla verifica di completezza e adeguatezza ai sensi dell'art.27 co.5 del D.Lgs. 152/2006 alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, competente per quanto riguarda le valutazioni per il rilascio dei titoli ambientali; e che la SABAP con nota prot. 1989 del 23/02/2022 ha comunicato al MASE la completezza della documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e nel contempo ha evidenziato la necessità di integrare i titoli ambientali con anche l'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 rilevando l'interferenza del cavidotto in progetto con il Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata, sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in virtù del D.M. 22/12/1983;

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MINISTERO

CONSIDERATO che la stessa Soprintendenza ABAP, con nota prot. 2408 del 07/03/2022, ha comunicato la verifica di adeguatezza e completezza anche alla Direzione generale ABAP la quale, con nota prot. 9770 del 18/02/2022, ha comunicato al MASE la conclusione di tale verifica riservandosi altresì di chiedere eventuali integrazioni e approfondimenti documentali nella successiva fase di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, con nota prot. 1790 del 22/03/2022, ha richiesto integrazioni alla Società Blusolar Castelfrentano S.r.l. in merito ai seguenti temi: Aspetti generali del progetto, Acque sotterranee, Biodiversità, Uso del suolo;

CONSIDERATO che il MASE, con nota prot. 43002 del 04/04/2022, ha comunicato alla Società la necessità di integrare i titoli ambientali comprendendo anche l'acquisizione dell'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e la relativa documentazione, e la necessità di provvedere ad un nuovo avviso al pubblico;

CONSIDERATO che la Società Blusolar Castelfrentano S.r.l. con nota del 06/04/2022 ha richiesto una proroga di 60 giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta e che il MASE, con nota prot.56503 del 06/05/2022, ha concesso tale proroga;

CONSIDERATO che la Società Blusolar Castelfrentano S.r.l., con nota del 12/04/2022 ha trasmesso al MASE e anche a questa Direzione generale ABAP le integrazioni prodotte insieme ad un nuovo Avviso al Pubblico;

CONSIDERATO che il MASE, con nota prot. 62312 del 19/05/2022, ha comunicato la procedibilità della fase di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale e la pubblicazione della documentazione sul sito web al già menzionato indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8061/11854; richiamando la richiesta di integrazioni già formulata dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC al proponente e la proroga già concessa alla Società per la presentazione della suddetta documentazione;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ABAP con nota prot. n.19437 del 24/05/2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ed i contributi istruttori del Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della Direzione generale ABAP;

CONSIDERATO che per il Ministero della Cultura, a seguito delle nuove disposizioni normative quali l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 recante *«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.6640 del 13/06/2022, ha <u>espresso il proprio parere</u> <u>negativo alla realizzazione dell'impianto</u>, le cui valutazioni e motivazioni sono ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che il MASE in data 07/09/2022 ha pubblicato un nuovo Avviso al pubblico a seguito delle integrazioni documentali suddette da parte della Società e con nota prot. 111468 del 14/09/2022 ha indetto una Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27, c.8 del D.Lgs. n. 152/2006 per il giorno 29/09/2022 e che la stessa è stata svolta nella data indicata, come riportato in apposito Verbale di cui alla nota del MASE prot.n.154930 del 09/12/2022, acquisito in pari data da questa SSPNRR con prot. 6717;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 23,48 MW formato da 39.800 moduli fotovoltaici con sistema di accumulo di 10 MW, e relative opere di connessione alla RTN. L'impianto si estende per una superficie complessiva di circa 29 ha a nord del centro abitato del Comune di Candela (FG), in località "Ischia dei Mulini e Serra Giardino" nelle vicinanze del confine comunale del Comune di Ascoli Satriano (FG) con le relative opere di connessione nei Comuni di Candela (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG);

MINISTERO
DELLA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it






Fig 1 - Inquadramento generale di progetto (dalla documentazione del proponente)

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico è suddiviso in 2 sottocampi, e sarà allacciato alla rete elettrica nazionale tramite una stazione elettrica utente MT/AT collegata alla stazione di Rete Terna, situata nel territorio comunale di Deliceto (FG); e che l'intero intervento è costituito essenzialmente da:

- stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV nel comune di Deliceto (FG);
- cavidotto AT interrato per il collegamento della SEU alla SE 150/380 kV Terna S.p.A di Deliceto (FG);
- stallo di consegna AT da realizzare nel futuro ampliamento della SE Terna 150/380 Kv "Deliceto";
- impianto di accumulo da 10 MW.

La stazione elettrica di trasformazione sarà costituita da:

- N. 6 stalli di trasformazione MT/AT, di cui tre futuri (altri produttori), in cui saranno presenti le apparecchiature elettromeccaniche per l'esercizio della stazione elettrica;
- N. 1 sistema di sbarre AT.
- N. 1 stallo di partenza linea in cavo AT per la connessione con la rete di trasmissione;
- N. 6 edifici di controllo contenenti apparecchiature MT e BT di cui uno a servizio della società proponente e 5 a servizio di altri produttori;
- Viabilità di accesso alla stazione elettrica e opere di recinzione.

È prevista la condivisione dello stallo AT nella Stazione Elettrica 150/380 kV Deliceto (FG) ed il cavidotto AT, con gli impianti WIND ENERGY CANDELA S.r.l. (Volturata da Blusolar Energia S.r.l.), WIND ENERGY MEZZANAGRANDE S.r.l., SOLAR ITALY XXII S.r.l.

Le Opere civili da realizzarsi sono:

- Recinzione esterna ed interna, per una lunghezza complessiva di 3.121 m, con opere di scavo
- Strade di circolazione, accesso e piazzali carrabili;
- Costruzione edifici;
- Formazioni dei basamenti delle apparecchiature elettriche.

CONSIDERATO che in relazione alla strumentazione urbanistica comunale (PdiF), elaborato nel 1973 e non adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR della Regione Puglia, l'area di intervento ricade in Zona a destinazione industriale. L'area risulta attualmente agricola, come attestato anche dai documenti fotografici dello stato dei luoghi presentati dal proponente;





CONSIDERATO che per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.1), l'area d'intervento ricade nell'ambito paesaggistico "*Tavoliere*", Figura territoriale 3.5 "**Lucera e le serre dei Monti Dauni**", per la quale il PPTR nella scheda d'ambito 5.3 esprime i seguenti caratteri:

"L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell'Ofanto, o quello a ventaglio dei Monti Dauni)".

"La continuità di ripiani e scarpate è interrotta da ampie incisioni con fianchi ripidi e terrazzati percorse da corsi d'acqua di origine appenninica che confluiscono in estese piane alluvionali che per coalescenza danno origine, in prossimità della costa, a vaste aree paludose, solo di recente bonificate."

"All'interno dell'ambito del Tavoliere della Puglia, i corsi d'acqua rappresentano la più significativa e rappresentativa tipologia idrogeomorfologica presente. Poco incisi e maggiormente ramificati alle quote più elevate, tendono via via ad organizzarsi in corridoi ben delimitati e morfologicamente significativi procedendo verso le aree meno elevate dell'ambito, modificando contestualmente le specifiche tipologie di forme di modellamento che contribuiscono alla più evidente e intensa percezione del bene naturale.";

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP ha rilevato che, per il suddetto ambito, la scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo, e che, per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere");

CONSIDERATO che, come puntualmente rilevato dalla Soprintendenza ABAP, l'area buffer dell'**impianto fotovoltaico**, definita da un raggio di almeno 3 Km, intercetta numerose componenti paesaggistiche, tra le quali:

Componenti geomorfologiche

- interferenza con UCP-VERSANTI;

Componenti idrologiche

- interferenza con UCP-AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO;
- interferenza con BP-FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE (Torrente Carapelle e Calaggio attiguo all'impianto nella zona a Ovest, ed i relativi affluenti, Vallone delle Coste e Melascino o Torrente S. Gennaro, Fontanelle, Marana di Pozzo Salito);

Componenti botanico-vegetazionali

- interferenza con *BP-BOSCHI (1,6 km)*, con *UCP-AREE DI RISPETTO DEI BOSCHI* e con *UCP-FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE*;

Componente dei valori percettivi

- interferenza con UCP-STRADE A VALENZA PAESAGGISTINÌCA (1 Km);

Componenti culturali e insediative

- interferenza con UCP-SITI INTERESSATI DA BENI STORICI CULTURALI (a Candela MASSERIA GIARDINO, MASSERIA FALCO, MASSERIA CORREA, ad Ascoli Satriano MASSERIA GIARNERA GRANDE nonché la più vicina ad 1 km, POSTA DI TORRE SAN PETITO, MASSERIA MONTERUOCERI, MASSERIA MUSCELLE);
- interferenza con UCP-AREE APPARTENENTI ALLA RETE DEI TRATTURI (Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata a 1 km e Regio Tratturo Pescasseroli Candela a 2,7 km) e con UCP-RETE TRATTURI



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO inoltre l'area buffer della **sottostazione utente dell'impianto fotovoltaico**, definita da un raggio di almeno 3 Km, intercetta le seguenti componenti paesaggistiche, tra le quali:

Componenti geomorfologiche

- interferenza con UCP-VERSANTI;

Componenti idrologiche

- interferenza con UCP-AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO;
- interferenza con BP-FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE (Fosso Traversa e Pozzo Pasciuscio a 1,2 km, Marana di Pozzo Salito e Fontanelle, affluenti del Torrente Carapelle e Calaggio) e con UCP-RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE DELLA RER (Vallone Legname a 2,2 km e Val Viticone).

Componenti botanico-vegetazionali

- interferenza con *BP-BOSCHI (2,7 km)*, con *UCP-AREE DI RISPETTO DEI BOSCHI* e con *UCP-FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE*;

Componente dei valori percettivi

- interferenza con UCP-STRADE A VALENZA PAESAGGISTINÌCA (0,7 Km);

Componenti culturali e insediative

- interferenza con UCP-SITI INTERESSATI DA BENI STORICI CULTURALI (a Deliceto POSTA DI POZZO SALITO, MASSERIA D'AMENDOLA a ridosso della sottostazione, MASSERIA L'APOTRINA, MASSERIOLA DEI MONACI, ad Ascoli Satriano MASSERIA FONTANA RUBINA, MASSERIA TORRETTA DI BOFFI);



Fig. 2 - Rappresentazione di tutti i vincoli del PPR (BP – UCP) (fonte: SS-PNRR, elaborazione su base GIS)

CONSIDERATO che il <u>Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)</u> della Regione Puglia, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale, persegue "la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che al riguardo:





- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni *ambito di paesaggio*:
- l'Obiettivo strategico 10 Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili del PPTR e i relativi obiettivi specifici e "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le "Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali" individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 "Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di impianti di energia da fonti rinnovabili nella VIA DDS n. 142 del 6/06/2014 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici", nello specifico è richiesto che "a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)";

CONSIDERATO che per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli <u>Obiettivi di qualità previsti dal PPTR</u> (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere").

Rispetto alla <u>Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela</u> per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali".

Nella Sezione B 2.2.1 <u>Trasformazioni in atto e vulnerabilità</u> della figura territoriale si rileva quanto segue.

"La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).

Nella sezione B 2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (la Piana foggiana della Riforma), si precisa lo "<u>Stato di conservazione e criticità</u> (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)", tra i quali sono citati:

- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

1 26/07/2023

- Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.

In tal senso, nella stessa sezione sono riportate le strategie per la "riproducibilità delle invarianti strutturali" le quali sono:

- salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;
- salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'interno di una porzione di paesaggio interessata dalla rete dei tratturi con la presenza del Regio Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata a nord e del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela a sud, e che il PPTR prevede un'azione di tutela anche in riferimento alle visuali che si aprono dai tratturi, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, che dispone che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio";

CONSIDERATO che <u>relativamente agli aspetti archeologici</u> la Soprintendenza ABAP visionata la carta del Rischio Archeologico, ha rilevato che il progetto presenta un potenziale impatto sui beni archeologi già noti presenti nell'area e, in particolare, ha comunicato che "l'area dell'impianto fotovoltaico e il cavidotto interno di interconnessione (con relative aree di installazione), ricadenti all'interno dell'agro del Comune di Candela, nonché il cavidotto esterno ricadente all'interno dell'agro dei Comuni di Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad <u>alto indice di significatività archeologica</u>, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico inquadrabile, in particolare, tra il Neolitico e l'Età tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio.";

CONSIDERATO inoltre che la Soprintendenza ABAP ha individuato le seguenti evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Candela, Ascoli Satriano e Deliceto (FG) che interferiscono direttamente con le opere in progetto:

1. Nell'area dell'**impianto** propriamente detto, nella sua porzione sud-orientale, in *loc. Giardino*, nel corso di una campagna di ricognizioni archeologiche condotte nel 1990 dall'Università di Bologna fu individuato un consistente affioramento di reperti esteso circa 6 ha, delimitato a E dalla SP 99 Candela-Ascoli Satriano (tra il km 4 e il km 5, tratto lungo il quale sono visibili grandi blocchi lapidei legati da malta e riferibili a strutture murarie) e a N da una scarpata che segna il confine tra i territori comunali di Ascoli Satriano e Candela: entro tale affioramento, furono distinti un settore centro-orientale, riferito forse ad una villa, una zona settentrionale, pertinente ad impianti produttivi, probabilmente di laterizi o di ceramica (identificati per la presenza di numerosi scarti di fornace), ed un settore sud-orientale, dove è possibile che si sviluppassero abitazioni a nuclei sparsi. Una successiva ispezione di superficie del complesso rurale ha consentito di riconoscere due aree di reperti: la più estesa corrisponde alla zona in cui sono visibili anomalie aerofotografiche riconducibili al sito, l'altra è localizzata a circa 80 m a OSO della prima, forse identificabile con una necropoli per la presenza quasi esclusiva di laterizi; in corrispondenza dell'angolo NO del campo investigato è stato inoltre individuato un cumulo di pietre frammiste a spezzoni di *dolia* e a una base lapidea per torchio. Nell'area del sito, presso la Serra del Fico, nel corso dei lavori condotti nel 1935 per l'impianto

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

di una vigna, fu rinvenuta una lastra calcarea iscritta, verosimilmente reimpiegata come soglia di un modesto ambiente di età antonina, che fa riferimento alla realizzazione di diverse opere (*macellum, tabernas, porticus*) sostenuta da duoviri locali per i colonei Firmanei. L'epigrafe, quindi, documenterebbe l'esistenza di una colonia databile alla fine dell'età repubblicana, la cui localizzazione rimane incerta.

- 2. Lungo il **cavidotto di interconnessione** con la porzione occidentale dell'impianto, in località *Serra Giardino* è stata individuata una modesta concentrazione di materiale archeologico caratterizzata dalla presenza di pochi frammenti ceramici frammisti a spezzoni di laterizi, riconosciuta durante le ricognizioni di superficie condotte preliminarmente ai lavori di installazione di un impianto fotovoltaico nel territorio comunale di Candela;
- 3. Nella porzione occidentale dell'**impianto**, in loc. *Ischia dei Mulini*, nel corso di una campagna di affioramento estesa circa 1000 mq, da riferire probabilmente ad una fattoria di età romana con tetto di soli coppi;
- 4. Nell'area dell'**impianto**, compare un'anomalia aerofotografica visibile su ortofoto 2005 e su ortofoto 2013 in località *Ischia dei Mulini*, pressoché parallela ad una strada secondaria che si diparte dalla Strada Provinciale 102 e che si dirige verso la Strada Provinciale 104; la traccia attraversa in maniera trasversale il blocco occidentale dell'area dell'impianto fotovoltaico in progetto. Si tratta di un'anomalia lineare, costituita da una coppia di tracce parallele visibili in maniera discontinua, poste a distanza variabile (fino a max circa 11 m), che seguono un orientamento in senso SO-NE, leggibili per una lunghezza complessiva di circa 1,1 Km. L'anomalia è in via ipotetica interpretabile come asse stradale riferibile forse ad età romana;
- 5. Nell'area in cui ricade **il cavidotto esterno**, in località *Ischia dei Mulini*, è nota un'area individuata nell'ambito di ricognizioni condotte per la redazione di una carta del rischio archeologico in riferimento al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio comunale di Candela. L'area occupa una superficie di circa 5.380 m² ed è localizzata a circa 600 m a SO di Ponte Parrozzo; il campione ceramico rinvenuto, costituito da pochi frammenti, di piccole dimensioni, di ceramica comune, di ceramica comune da fuoco, di Terra Sigillata Italica ed Africana è forse da mettere in relazione con un sito posto nelle vicinanze e non intercettato nel corso della campagna di ricognizione condotta; l'area di rinvenimento, di cui non è possibile specificare la tipologia, è verosimilmente ascrivibile ad età romana imperiale e tardo antica;
- 6. Nell'area in cui ricade il **cavidotto esterno**, nella medesima località, nel corso di una preventiva ricognizione realizzata per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia in occasione dell'installazione di un parco eolico nel territorio comunale di Ascoli Satriano (tracciato cavidotto), nella stessa area in cui un'indagine di superficie condotta nel 1991 dall'Università di Bologna permise l'individuazione di un affioramento di materiale archeologico riferito ad un impianto produttivo per laterizi (segnalati scorie e scarti di lavorazione, frammisti a pochi frammenti ceramici), sono state rinvenute due aree (una di circa 1650 mq e l'altra di circa 5610 mq) separate dalla strada che da Ponte Parrozzo si dirige verso Mass. Giarnera Grande: tali aree, caratterizzate dalla presenza di elementi lapidei squadrati, sono forse pertinenti a strutture murarie, di ceramica e di laterizi di media e piccola misura. A questo sito noto corrisponde anche l'UT2 da ricognizione effettuata per la realizzazione della Viarch relativa a questo impianto a progetto, confermando la densità dei materiali archeologici rinvenibili in superficie;
- 7. Un tratto del **cavidotto esterno**, in località *Mufite*, interferisce, seppure per un breve tratto, con il tracciato, e la relativa area di rispetto, del Regio Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata n. 38. Si ricorda qui come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme

pr

VIC CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MINISTERO

p. 12/17

- alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;
- 8. Nell'area in cui ricade il **cavidotto esterno**, in località *San Potito*, nel corso di una ricognizione di superficie condotta per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia in occasione della realizzazione di un parco eolico nel territorio comunale di Ascoli Satriano (tracciato cavidotto) è stata individuata un'area di medio-grandi dimensioni (13119 mq) caratterizzata dalla presenza di frammenti ceramici prevalentemente d'impasto, riferibili ad un insediamento dell'età del Bronzo visibile anche in fotografia aerea, frammisti a spezzoni di laterizi. A questo sito noto corrisponde anche l'UT3 da ricognizione effettuata per la realizzazione della Viarch relativa a questo impianto a progetto, confermando l'attribuzione dei materiali archeologici rinvenibili in superficie a fasi dell'età del Bronzo;
- 9. Poco più avanti, sempre lungo il cavidotto esterno, nel corso di una ricognizione di superficie condotta per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia in occasione della realizzazione di un parco eolico nel territorio comunale di Ascoli Satriano (tracciato cavidotto) è stata individuata un'area di medio-piccole dimensioni (4667 mq) caratterizzata dalla presenza di frammenti ceramici frammisti a una scarsa quantità di spezzoni di laterizi;
- 10. Nei pressi della **Stazione di consegna**, in località *Piano d'Amendola Masseria d'Amendola*, nel corso dei lavori eseguiti per la realizzazione della sottostazione TERNA e di limitrofi tratti di cavidotti, sono state complessivamente indagate 10 sepolture di età tardoantica, di cui 3 ricavate direttamente nel banco roccioso, con copertura in laterizi;
- 11.L'interferenza con il reticolo della centuriazione romana dell'antica *Ausculum* si incontra sul tracciato del **cavidotto esterno** fino alla **cabina di consegna** in località *Piano d'Amendola*; qui sono attestate tracce della centuriazione romana, riconoscibili anche attraverso l'individuazione, tramite fotointerpretazione, di anomalie lineari ortogonali tra loro, già menzionate dal Jones nel 1980. Le griglie centuriate di *Ausculum* risultano situate ad ovest dell'abitato, coincidente dunque con il Piano d'Amendola, oltre il corso del fiume Carapelle, e si estendono in direzione nord, verso il comune di Castelluccio dei Sauri. >>;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere sopra richiamato prot. 6640 del 13/06/2022, ha comunicato che "per quanto riguarda il sito noto denominato nel Documento di Valutazione del Rischio Archeologico CAN3, riferibile alla villa romana di località Giardino, in agro del Comune di Candela, sta predisponendo tutti i documenti necessari per avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 42/2004", >>; e che, la stessa Soprintendenza ABAP, con nota prot. 13430 del 6/12/2022, ha avviato d'ufficio il procedimento di apposizione del vincolo archeologico ai sensi dell'art 12 del D.Lgs 42/2004;

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione Generale ABAP, con nota n.4855 del 03/04/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio nel quale, richiamando le criticità archeologiche già evidenziate alla Soprintendenza ABAP, ha comunicato quanto segue:

< ... la Soprintendenza evidenzia che l'impianto e il cavidotto "incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico inquadrabile, in particolare, tra il Neolitico e l'Età tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio".</p>

L'Ufficio territoriale inoltre elenca puntualmente le interferenze con il patrimonio archeologico, tra le quali risultano particolarmente significative quelle nell'area dell'impianto, in loc. Giardino e in località Ischia dei Mulini, dove studi e verifiche sul campo pregresse hanno individuato la presenza di una villa romana e sue pertinenze (impianti produttivi, probabilmente di laterizi o di ceramica e abitazioni a nuclei sparsi) e un probabile asse stradale riferibile forse ad età romana.

Anche il tracciato del cavidotto intercetta emergenze archeologiche di particolare rilievo, tra cui sepolture, tracce della centuriazione romana e l'interferenza con il tracciato, e la relativa area di rispetto, del Regio Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata n. 38.

MINISTERO
DELLA
WIC CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

A 26/07/2023

Va specificato che la Soprintendenza, nella succitata nota, rimarcava che "questo Ufficio, per quanto riguarda il sito noto denominato nel Documento di Valutazione del Rischio Archeologico CAN3, riferibile alla villa romana di località Giardino, in agro del Comune di Candela, sta predisponendo tutti i documenti necessari per avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 42/2004".

L'avvio del procedimento di vincolo è avvenuto, da parte della stessa Soprintendenza, con nota prot. 13430 del 6.12.2022.

Dalla documentazione archeologica prodotta ai sensi dell'art. 25, c.1, del D.Lgs. 50/2016 appare evidente che l'area di alta concentrazione di materiali archeologici rinvenuta in fase di ricognizione e afferente alla villa Romana, riconoscibile dalla fotointerpretazione e ora oggetto del procedimento di vincolo, è nell'area dell'impianto.

Pur avendo il progetto individuato un'area "di rispetto" del settore interessato dai rinvenimenti archeologici, è evidente che le tracce risultanti da fotointerpretazione non forniscono il confine reale dei resti archeologici sepolti e la probabilità di interferire con murature, pavimentazioni, aree di frequentazione è altissimo, considerata l'ampia estensione normalmente attestata per strutture insediative antiche, e relative pertinenze, di tale fattispecie (v. Figg. 3-4).

Non secondario per la tutela della componente archeologica dell'area in questione risulta l'interferenza del lotto di progetto più orientale con le tracce da fotointerpretazione interpretabili come strada probabilmente di età romana; a poca distanza peraltro compaiono diverse tracce di compound neolitici (v. Fig. 5).






Fig.3: Localizzazione dell'area dell'UT 1 (area di concentrazione in rosso, area di dispersione in arancione) in relazione alle opere in progetto (aree impianto in viola, cavidotto di connessione in verde) su base ortofoto 2016

Fig 4: Corrispondenza dell'area di massima concentrazione di reperti dell'UT 1 (in rosso) e delle anomalie aerofotografiche riferibili alla villa romana (in celeste)



Fig.5: Restituzione grafica delle anomalie aerofotografiche (in celeste) individuate in località Ischia dei Mulini in relazione alle opere in progetto (area impianto in rosso, cavidotto esterno in viola) su base ortofoto.

Tutto ciò valutato, considerato che le criticità archeologiche vanno a sommarsi alle ugualmente rilevanti criticità paesaggistiche, si concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.



£ 26/07/2023

Si sottolinea che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti dell'intervento sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui allo stesso comma 8 e ss. del succitato art. 25. >>

CONSIDERATO che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia – Segretariato regionale per la Puglia del Ministero della cultura ha emesso il decreto di vincolo n. 147 del 28/04/2023 a tutela della "Villa Romana in Località Giardino" sita nel Comune di Candela (FG), dichiarandola di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs 42/2004, allegando la planimetria catastale e la relazione storico-archeologica (Allegato 1);

CONSIDERATO che con riferimento al D.Lgs 199/2011, art. 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee, si evidenzia che il progetto si colloca in area non ricompresa tra quelle indicate come idonee in quanto risulta in gran parte localizzato sull'area dichiarata bene archeologico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 e anche all'interno dell'area buffer di 500m;




Fig.6 – Localizzazione in rosso del vincolo "Villa Romana in Località giardino" – Decreto n. 145 del 28/04/2023; in arancione l'area buffer di 500m e in rigato l'impianto fotovoltaico in progetto. (Elaborazione GIS della SS PNRR)

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di <u>disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che <u>il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:</u></u>

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.



▲ 26/07/2023

RICHIAMATO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, ed il documento di aggiornamento ha un marcato focus sul tema del contenimento del consumo di suolo dovuto all'energia rinnovabile di taglia industriale anche in virtù dell'adozione, da parte della Regione Puglia, di criteri di valutazione di impatto cumulativo (DGR n. 2122/2012 e DGR n. 162/2014) in conformità alle linee guida nazionali (DM 10 settembre 2010). A riguardo, nel "Rapporto statistico 2022 – Solare fotovoltaico" redatto dal GSE e pubblicato ad aprile 2023, si legge che la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.190 GWh, pari al 14,9% del totale nazionale);

RICHIAMATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative; e che dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che "si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica" (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

RICHIAMATO che il <u>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</u> nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "*Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane*" mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente <u>Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025</u> del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 Tutela del paesaggio in cui si ritiene necessario trovare un punto di equilibro fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

RICHIAMATO che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la <u>Strategia nazionale</u> per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 "Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo", Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di "Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di <u>impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli</u> al fine di garantire la tutela della biodiversità e il

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo"; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di "promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui "tetti";

RICHIAMATO che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che "sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030";

PRESO ATTO del parere favorevole con condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n.93 del 01/12/2022, trasmesso a questa Soprintendenza speciale per il PNR con nota prot. n. 3651 del 12/01/2023, nel quale si rinvia al Parere del Ministero della Cultura per la valutazione dell'impatto delle opere di progetto sulla componente *Patrimonio Culturale e Beni Materiali*;

RICHIAMATO anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita: 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto nella area della "Villa Romana in Località Giardino" tutelata con decreto di vincolo n. 147 del 28/04/2023 determinerebbe la perdita del valore storico-culturale del bene medesimo;

RITENUTO quindi che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nonché il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP per gli aspetti di competenza, esaminati gli elaborati progettuali, la documentazione integrativa, le osservazioni pubblicate, questa Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Blusolar Castelfrentano S.r.l. per il "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 23,48 MW unito alle relative opere di connessione alla RTN, ed integrato da un sistema di accumulo di energia da 10MW, da realizzarsi nei Comuni di Candela, Deliceto e Ascoli Satriano (FG)",

Tanto si comunica all'Autorità competente ai fini dell'applicazione per la procedura in questione delle disposizioni del sopra richiamato art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004, ovvero della conclusione negativa del procedimento di valutazione di impatto ambientale in questione.

Il Funzionario del Servizio V– DG ABAP U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

H. DIDLOG VIDE DE CEDAVICA A LE

IL DIRIGENTE DEIL SERVIZIO V DG ABAP Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.440

MINISTERO

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

p. 17/17